

A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile - **Deliberazione n. 543 del 16 luglio 2010 – Avvio del procedimento amministrativo al fine dell'esercizio del potere di autotutela, sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 19 febbraio 2010.**

PREMESSO

- che con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *“nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto”*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta regionale *“sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione”*;

- che l'indicata deliberazione è stata annullata con deliberazione n. 497 del 4.06.2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *“di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio”* (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);

RILEVATO

- che nel periodo pre-elettorale, corrispondente ai 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali, allorché gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati, risulta adottata, tra le altre, la deliberazione n. 145 del 19.02.2010, recante *“Designazione Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della Campania”*;

- che, a norma dell'art. 8 della legge regionale della Campania 1 settembre 1993, n. 33, *“il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all'Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti”* ;

RAVVISATO

- che sussiste l'interesse pubblico all'attivazione dell'*iter* procedimentale teso all'esercizio dei poteri di autotutela in merito alla indicata deliberazione n. 145 del 19.2.2010, alla luce delle citate sentenze della Corte Costituzionale ed in considerazione del fatto che essa si configura innanzitutto quale atto eccedente l'ordinaria amministrazione, attraverso il quale risultano sottratti agli Assessori competenti e alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale;

- che l'indicata deliberazione n. 145/2010, peraltro, appare adottata in aperta violazione anche del citato art. 8 L.R.C. n. 33/1993 e delle previsioni contenute nella legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, in quanto risulta omessa la previa designazione da parte degli Assessori al ramo e l'assunzione del prescritto parere della commissione consiliare competente sulla stessa ed è stata approvata da parte della Giunta una *“proposta di nomina”* non contemplata dalla predetta normativa di legge regionale;

RITENUTO

- pertanto, di attivare il procedimento di autotutela nei confronti dell'atto deliberativo, previa comunicazione ex art. 7 e ss. l. n. 241/90 nei confronti dei soggetti destinatari ed applicazione delle relative garanzie di partecipazione al procedimento;

- che, al fine di scongiurare il pericolo di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'adozione di atti di gestione da parte dei Presidenti insediati in virtù della menzionata deliberazione, debba disporsi, in via cautelare e nelle more della conclusione del procedimento teso all'autotutela, che gli stessi si astengano dal compimento di atti di disposizione o comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione;

VISTI

l'art. 1, comma 2, della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3, comma 2, della legge 108 del 17/02/1968;

l'art. 8 della l.r. 1 settembre 1993, n. 33;

il DPGR n. 284 del 21 maggio 2005;

la l.r. 7 agosto 1996, n.17;

la DGRC n. 497 del 4.06.2010;

l'art. 7 e ss. della legge 241/1990;

l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta Regionale;

Alla luce delle motivazioni espresse, la Giunta regionale

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di attivare il procedimento amministrativo al fine dell'esercizio del potere di autotutela in merito alla deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 19.02.2010;

2. di sospendere con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, l'efficacia della indicata deliberazione nelle more della conclusione del procedimento, fermo l'obbligo dei Presidenti insediati di garantire l'ordinaria amministrazione e l'adozione degli atti urgenti ed indifferibili fino alla nomina dei nuovi Presidenti;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Ecologia di avviare il relativo procedimento in applicazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di predisporre, all'esito dello stesso, la conseguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è trasmesso al Coordinatore dell'AGC 05 e al Dirigente del Settore Ecologia per l'esecuzione, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro